

## Bur n. 103 del 16/12/2008

Urbanistica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 3650 del 25 novembre 2008

Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" (DGR n. 3178 del 8.10.2004). Sostituzione della Lettera c) – SAU – Metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola. Integrazione della Lettera d) – Edificabilità zone agricole. Deliberazione C.R. n. 109 del 08.08.2008

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio" ha dettato la nuova disciplina urbanistica, in sostituzione della precedente legge regionale n. 61/1985, nonché della LR n. 24/1985.

Si tratta di una normativa che contiene numerosi aspetti innovativi in materia di pianificazione, e che è fondata essenzialmente su due livelli, il livello strategico rappresentato da Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il livello operativo rappresentato dal Piano degli Interventi (PI). In materia di distribuzione di funzioni, la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, prevede la delega ed il conferimento di un maggior carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, salva, in ogni caso, la funzione di indirizzo e coordinamento che, per effetto del combinato disposto degli artt. 46 e 50 della legge medesima e dell'art. 3, co. 1, della legge 3 giugno 1997 n. 20 "Riordino delle funzioni attribuite e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali", rimane in capo all'Amministrazione regionale.

L'art. 50 della medesima legge di riforma urbanistica n. 11/2004, dunque, prevedeva l'emanazione di plurimi provvedimenti di Giunta regionale in alcune materie, e ciò in adempimento della succitata funzione di indirizzo e coordinamento. Fra questi era previsto, al comma 1, lett. c), del citato articolo, un provvedimento relativo alla metodologia di calcolo del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazioni diverse da quella agricola, definendo, con riferimenti ai diversi contesti territoriali, la media regionale del rapporto fra la superficie agraria utilizzata e la superficie territoriale comunale. La metodologia di calcolo era finalizzata a contenere il consumo di territorio agricolo, e a tutelare il relativo settore produttivo, nonché a salvaguardare il sistema idrogeologico del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturalistico.

Sulla base di tali premesse, la Giunta regionale, con DGR n. 3178/2004 ha quindi emanato gli atti indirizzo previsti dall'art. 50 della LR 11/2004, e tra questi quello relativo al comma 1, lett. c), dell'art. 50, con i contenuti sopra evidenziati.

A seguito dell'emanazione di detti atti di indirizzo sono emerse alcune problematiche di carattere applicativo che hanno ricevuto un contributo parzialmente risolutivo attraverso una nota di orientamento indirizzata a tutte le amministrazioni interessate, del Commissario Straordinario per l'attuazione della riforma del governo del territorio, nominato con Dgr n. 3038/2005.

Appare ora tuttavia opportuno perfezionare i criteri applicativi per l'individuazione della superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile, in ordine al computo delle superfici che concorrono alla determinazione della SAU interessate dalle colture agrarie, erbacee e arboree.

Al fine di agevolare gli adempimenti a carico delle Amministrazioni interessate e rendere omogenea l'applicazione della innovata disciplina urbanistica, che troverà realizzazione con l'adozione dei PAT e dei PATI, sono state individuate delle specifiche tecniche relativamente al

computo della superficie occupata dalle opere pubbliche di interesse regionale e statale, delle aree ricreative a verde, purché non comportanti l'edificazione dei suoli, nonché delle aree a destinazione diversa da quella agricola individuate con variante al PRG, ancorché adottato, unitamente ad altre soluzioni operative.

Risultano ancora irrisolte alcune questioni relative al tema della trasformabilità della SAU nella previsione di aree a servizi con particolare riferimento al territorio montano normalmente caratterizzato da ampie aree boscate che risultano escluse dal computo della SAU. La questione riguarda anche i Comuni della fascia collinare e montana (come individuati dall'ISTAT), in relazione all'inserimento nel calcolo della SAU trasformabile della quota di superficie boscata di nuova formazione che si è insediata negli ultimi due decenni. Ciò perché tali neoformazioni forestali si sono costituite prevalentemente a seguito della colonizzazione spontanea di terreni agricoli, nei quali l'attività colturale è stata sospesa recentemente. La variazione di superficie è stata stimata attraverso la comparazione degli inventari della Carta Forestale nella versione del 1984 e della Carta Forestale, nella versione del 2006, indicando un incremento percentuale medio a livello regionale del 6,6 per cento (DGR n. 3604 del 28.11.2006), derivante da un valore percentuale medio, a livello disaggregato, pari a 9,5 per cento per i comuni di collina e 3,8 per cento per i comuni di montagna.

È emersa inoltre la necessità di definire i criteri applicativi della modifica introdotta dalla LR n. 4/2008 all'art. 13, lettera f), della LR n. 11/2004 la quale prevede che il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata.

Con Deliberazione n. 109/CR dell'8.08.2008 la Giunta Regionale ha trasmesso alla Seconda Commissione Consiliare, per il parere di competenza, le suesposte proposte di modifica e sostituzione degli Atti di Indirizzo, così come previsto dall'art. 50, comma 2, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.

La Seconda Commissione Consiliare, nella seduta del 14 ottobre 2008, ha espresso a maggioranza parere favorevole a quanto proposto con la suddetta DGR n. 109/CR dell'8.08.2008 con le modifiche inserite nel testo allegato.

La Seconda Commissione Consiliare ha ritenuto infine opportuno modificare gli Atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", di cui alla DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004, *Lettera d) Edificabilità zone agricole*, per meglio precisare la definizione delle distanze minime dei nuovi allevamenti dalle zone non agricole, riprendendo sostanzialmente la DGR 7949 del 22/12/1989, che escludeva dal rispetto di tali distanze le zone D (produttive). Considerata l'ampia gamma di destinazioni possibili nelle zone D, si è ritenuto peraltro di privilegiare la definizione di "insediamento" da quella di "zona", specificando puntualmente la tipologia degli insediamenti da escludere dai predetti limiti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI gli articoli 32 e seguenti dello Statuto;

VISTA la LR 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 50, comma 2, della LR 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. 3178 dell'8 agosto 2004;

VISTA la DGR n. 109/CR dell'8 agosto 2008;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare in data 14 ottobre 2008;

delibera

1. di approvare il nuovo atto di indirizzo di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, di cui all'**allegato A**, che fa parte integrante della presente deliberazione, che va a sostituire integralmente il precedente atto di indirizzo di cui alla DGR n. 3178/2004, "lett. C – metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC)";

2. di modificare gli Atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", di cui alla DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004, *Lettera d) Edificabilità zone agricole*, Punto 5 – Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto (Pag. 160 del BUR), come proposto dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 14 ottobre 2008, di cui all'**Allegato B**, di seguito riportato:

– al capoverso quarto dopo le parole "In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, si indicano di seguito i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi "in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale", definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole," è aggiunta la seguente frase "ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali)".

3. di indicare la Direzione Urbanistica della diffusione del presente provvedimento agli enti interessati e al conseguente aggiornamento della pagina web di competenza.